

89



COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO COMUNALE
Per l'erogazione del servizio di illuminazione
lampade votive.

Arti 1

OGGETTO E FINALITÀ ' DEL REGOLAMENTO

Il Presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso il cimitero del Comune di Sanginetto .

Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:

- a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma viene effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc;
- b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
- e) le modalità di liquidazione, di riscossione, di conterzioso;
- d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2

FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune, ai sensi degli artt. 113 e 113/bis del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia o mediante altre forme di gestione di servizi pubblici locali previsti dalle vigenti normative del T.U. Enti Locali.

Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall'Organo competente tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione.

Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione.

Art. 4

SETTORI COMPETENTI

Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in:

- a) procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche; ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami;
- b) stipulazione dei contratti.
- c) procedure contabili: iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;
- d) procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino.

Le competenze amministrative e contabile sono espletate dall'Area Amministrativa e

Contabile.

La responsabilità del procedimento compete al Responsabile del Servizio dell'Area predetta. Le competenze tecniche sono espletate da personale dipendente o in posizione similare a disposizione del Settore Tecnico. La responsabilità del servizio compete al Responsabile dell'Area Tecnica.

Art. 5

MODALITÀ ' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

Il Comune provvede all'allaccio, dove tecnicamente è possibile, all'accensione ininterrotta e alla manutenzione delle lampade votive a tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

Il servizio è fornito in abbonamento annuale o pluriennale. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo all'attivazione del servizio.

Il servizio si intende tacitamente rinnovato, per un ugual periodo, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza .

Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvedere alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.

Art. 6

ALLACCIO

L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all'Ufficio Amministrativo del Comune mediante la sottoscrizione di apposito contratto avente la forma della scrittura privata nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente , il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso, con l'esatta indicazione della tomba o del loculo. L'Ufficio Amministrativo, ad avvenuta sottoscrizione del contratto, provvederà a comunicare la richiesta all'Ufficio Tecnico per la verifica di fattibilità e per l'attivazione dell'allaccio; dell'avvenuto allaccio o diniego l'Ufficio Tecnico darà comunicazione all'Ufficio Amministrativo e Contabile, il quale provvedere alla bollettazione dalla data di decorrenza del servizio.

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di Sangineto o da questo incaricato e riguardano l'allaccio della corrente e la fornitura degli speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Art. 7

SPESE DI ALLA CCIAMENTO

Il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita dall'Amministrazione con apposito atto

deliberativo a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla tomba. Le spese di allacciamento saranno addebitate nella prima fattura di pagamento del canone lampade votive relative al nuovo allaccio.

Art 8

CANONE ANNUALE

Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Gli appositi bollettini di c.c.p. sono recapitati, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente in sede di stipulazione del contratto. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.

Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.

Art. 9

OMESSO PAGAMENTO

L'Ufficio Contabile, verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata nei moduli di c.c.p. e procede all'emissione di un sollecito di pagamento. Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.

Art 10

RIALLACCIO ALLA RETE

Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco per morosità, detratte le spese di intervento.

Art 11

VARIAZIONI NELL'UTENZA

Le variazioni nell'utenza possono riguardare:

- a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino;
- b) il nominativo dell'intestatario del bollettino;
- e) l'intestatario del contratto a seguito di subentro.

Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Ufficio Amministrativo con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso l'Ufficio stesso.

I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia

possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.6.

ART.12

TRASFERIMENTO SALMA

Nel caso che una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare un nuovo contratto di fornitura di allaccio, così come previsto dall'art. 6, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per le lampade della tomba, cappella o loculo precedente.

Art. 13

CESSAZIONE DELL'UTENZA

La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'Art. 11 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

Art. 14

DIVIETI

E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare allacci abusivi, cedere corrente o fare cose che possano, in qualunque modo, portare variazioni all'impianto. I contravventori saranno tenuti all'eliminazione di quanto abusivamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e l'eventuale azione civile e penale che il Comune potrà intraprendere.

Qualora venga individuato un allaccio abusivo ovvero senza stipula del contratto, l'Ufficio Tecnico provvede immediatamente all'interruzione del servizio ed alla comunicazione all'Ufficio Amministrativo e Contabile per l'applicazione di una sanzione nei confronti del contravventore, pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

Art 15

NORME FINALI

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio dipendente dal fornitore di energia elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore e l'utente non potrà sospendere il pagamento del canone né pretendere rimborsi.

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.